

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

La prevenzione incendi negli impianti di trattamento rifiuti

2017
NOVEMBRE

- La gestione degli estinguenti a base polvere
- La prevenzione incendi nelle attività di frantoio oleario-oleificio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

LA GESTIONE DEGLI ESTINGUENTI A BASE POLVERE

In questi ultimi due anni molto si è scritto sulla norma tecnica italiana in vigore, per la manutenzione degli estintori, in rapporto a quanto avviene all'estero, ovviamente in condizioni operative decisamente diverse rispetto alle nostre. A fronte degli incontri già effettuati in sede UNI per esaminare l'attualità della norma, l'Associazione di categoria UMAN si è attivata per raccogliere e tradurre le norme tecniche estere, ma soprattutto per definire il vero stato dell'arte oggi esistente nel nostro Paese.

(Fonte: Uman24)

4

NEWS

7

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Negli ultimi due anni sono accaduti numerosi incendi in siti che trattano rifiuti. Almeno 250 i casi censiti. In tre mesi ne sono stati segnalati 28. Gli incendi sono spesso di rilevanti dimensioni, con importanti emissioni di inquinanti in atmosfera e richiedono un forte impegno per i soccorritori ed il coinvolgimento delle Comunità Interessate (Vigili del Fuoco, Sindaci, ARPA ecc.).

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 2 novembre 2017)

19

ANTINCENDIO

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITÀ DI FRANTOIO OLEARIO-OLEIFICIO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota 26 settembre 2017, prot. 0012622 ha emanato le Linee Guida di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio, elaborate in collaborazione con le Associazioni di categoria FOOI - Filiera Olivicola Olearia Italiana.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 19 ottobre 2017)

24

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 3 AGOSTO 2017, N. 19435

INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CAPOSQUADRA

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione 13 ottobre 2017, n. 40 ottobre 2017)

36

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	39
PUNTO NORME LA NORMATIVA TECNICA	45
L'ESPERTO RISPONDE	46
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DI NOVEMBRE 2017	48

Dall'Associazione

■ La gestione degli estinguenti a base polvere

Norma UNI 9994-1 e lo stato dell'arte del settore antincendio in Italia

In questi ultimi due anni molto si è scritto sulla norma tecnica italiana in vigore, per la manutenzione degli estintori, in rapporto a quanto avviene all'estero, ovviamente in condizioni operative decisamente diverse rispetto alle nostre.

A fronte degli incontri già effettuati in sede UNI per esaminare l'attualità della norma, l'Associazione di categoria UMAN si è attivata per raccogliere e tradurre le norme tecniche estere, ma soprattutto per definire il vero stato dell'arte oggi esistente nel nostro Paese.

Differenze con l'Europa

La prima differenza che emerge è l'enorme diversità che esiste tra il Mercato antincendio italiano e il Mercato antincendio europeo.

Il Mercato antincendio italiano si differenzia dal resto dell'Europa per queste macro differenze:

- Assenza di filiera controllata Produttore/Distributore.
- Assenza di riconoscimenti specifici dell'Azienda erogatrice delle forniture e dei servizi.
- Assenza di percorsi formativi specifici per i tecnici manutentori.
- Assenza di controlli da parte di Ente Terzo pubblico o privato.

Qualsiasi azione, oggi posta in essere nella modifica della norma di manutenzione, va a toccare gli effetti, senza entrare nell'eliminazione delle distonie generate dalle cause.

Questi argomenti sono stati più volte ribaditi nelle sedi opportune e ora a ulteriore supporto ci sono tutte le analisi comparate, effettuate sulle regole che ogni Stato esaminato si è dato.

Senza ricorrere ai confronti con l'estero, basterebbe sfogliare la Circolare n. 100/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regola la manutenzione delle attrezzature e dei sistemi antincendio a bordo nave, per rendersi conto che anche in Italia esiste una regola tecnica che prevede: una filiera controllata con aziende autorizzate ad operare con personale qualificato, un organismo tecnico qualificato preposto alle verifiche, una verbalizzazione in contraddittorio dei lavori eseguiti e la fornitura di prodotti e componenti solo di tipo approvato.

La recente diatriba mediatica nata intorno agli agenti estinguenti a base polvere ha aperto un "vaso di

Pandora” infinito, che in pratica ha cancellato tutte le ipotesi di allentamento delle maglie normative, perché lo stato di fatto è peggiore di quanto si potesse immaginare e in questa condizione, allentare le maglie, vuol dire eliminare tutte le tutele nei confronti degli utilizzatori.

Il ruolo delle verifiche

La conformità dei prodotti deve essere il vero punto di riferimento cui l'intero settore antincendio deve guardare: troppo spesso si sente infatti parlare di difformità nei prodotti e nei componenti che possono portare a conseguenze non prevedibili in caso di utilizzo.

Questa situazione, aggiunta alle peculiarità del nostro Mercato, per svariate ragioni rende ancora più difficile per il manutentore conservare le caratteristiche iniziali dell'estintore, prodotto nelle modalità sopra indicate.

In molte realtà estere si parla di ricambi originali o equivalenti (chiaramente indicati dal produttore) e di estinguenti originali o equivalenti (con caratteristiche simili o maggiori all'estinguente utilizzato).

Un discorso a parte sarebbe da fare per le classi di fuoco, sulle quali sarebbe necessaria una vera riflessione, in quanto dato fuorviante sulle reali capacità dell'estintore nelle mani di un persona che, ad esempio, ha solo seguito un corso formazione per addetti squadre antincendio all'interno della propria realtà aziendale.

UMAN è pronta a dare tutto il supporto derivante dalle proprie competenze e ha attivato diversi progetti, tendenti a proporre soluzioni coerenti con lo stato di fatto vigente in Europa, in particolare:

- La Manutenzione certificata da Ente Terzo, per la qualificazione delle Aziende di manutenzione.
- Il Prodotto di Provenienza Garantita, per tutelare il prodotto italiano di qualità.

Non conformità monitorate

Dalla quotidiana attività e dal dialogo con gli operatori della filiera diverse sono le criticità che vengono evidenziate:

- MAP dichiarato e MAP riscontrato: nelle operazioni di recupero spesso si riscontra che il tenore di fosfato mono ammonico è notevolmente inferiore a quanto dichiarato, ciò significa una riduzione delle capacità di spegnimento dell'estintore.
- Contenuto di umidità delle polveri: un'elevata quantità di estintori a polvere risulta pressurizzata con aria, portando l'umidità interna dell'estintore a valori tali da aggregare la polvere.
- Cariche parziali e miscele di polveri: in molti estintori, a seguito degli utilizzi parziali, il mancato svuotamento dell'apparecchiatura con sostituzione totale della carica, genera una compattazione delle polveri.
- Pescanti mancanti rotti o deformati: l'anomalia si riscontra in particolare con gli estintori ad anidride carbonica, con gli estintori a polvere l'irregolarità si riscontra spesso nella lunghezza dei pescanti.

- Valvole: le principali anomalie sono dovute a caratteristiche costruttive scadenti e alla rottura dei filetti in fase di smontaggio delle valvole dal corpo dell'estintore.
- Manichette: il materiale utilizzato spesso è scadente e subisce variazioni di stato in base alla temperatura ambiente, d'estate si rammollisce col caldo e d'inverno si irrigidisce col freddo.
- Bombole anidride carbonica: nella fase di ricollaudò decennale circa il 30% delle bombole d'importazione sono scartate.

Conclusioni

Per risolvere i problemi bisogna identificare le cause che li generano.

Agire sugli effetti, senza rimuovere le cause, non è logico e chiudere gli occhi sullo stato di fatto del nostro Mercato, ipotizzando di essere in un mondo perfetto è da ciechi.

Committente e Appaltatore devono giocare con regole chiare e la chiarezza dipende da più fattori che competono indistintamente sia all'Ente di controllo pubblico o privato, sia agli Operatori di settore e sia alla Committenza, che deve orientare le sue scelte in modo da contribuire ad elevare il livello del mercato.

Non sarà un percorso facile, ma se mai si parte, mai si arriverà.

(Fonte: Uman24)

News



Ambiente e prevenzione

■ Con i boschi va a fuoco anche la riforma

Lo Stato «deve correre ai ripari» nella lotta attiva agli incendi boschivi: più chiaro di così, in una lettera consegnata il 5 ottobre alla Conferenza unificata Stato-Regioni, l'assessore all'Agricoltura della Regione Liguria, Stefano Mai, non poteva essere. Secondo un dossier presentato dai Verdi il 1° settembre, a quella data gli incendi avevano distrutto 124.375 ettari di bosco con danni per circa 2,5 miliardi tra valore del patrimonio andato a fuoco, costo degli spegnimenti e costo per il ripristino della situazione. Per dare l'idea della drammatica evoluzione, al 27 luglio Legambiente aveva stimato che gli ettari andati in fumo fossero 72mila. Dopo il "maledetto" ottobre che ha colpito in particolar modo il Piemonte, è stimabile che la superficie divorata dalle fiamme si avvicini a 150mila ettari. Dal 2010 a oggi, sono andati distrutti circa 550mila ettari, con un danno, stimato sempre dai Verdi, superiore a 10 miliardi.

La riforma "sospesa"

La situazione, scrive Mai con riferimento alla Liguria, «è la diretta conseguenza della inqualificabile superficialità con la quale il Governo ha definito le modalità di avvicendamento tra Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato nelle funzioni di coordinamento».

A Mai la riforma che dal 1° gennaio ha soppresso il Corpo forestale dello Stato (Cfs) e distribuito mezzi e uomini, in massima parte confluiti nei Carabinieri e parzialmente proprio nel Corpo dei Vigili del fuoco (350 ex forestali di cui 90 elicotteristi), non è piaciuta. Non piace a molti, visto che il Tar del Lazio è subissato di ricorsi contro la legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 124/2015 e del Dlgs 177/2016 e la stessa cosa accade nei Tar di Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Lombardia. Ancora ieri il M5S ha protestato nelle Commissioni Ambiente e Difesa, Agricoltura e Affari costituzionali di Camera e Senato contro la chiusura dei comandi stazione dell'ex Cfs.

La riforma alla prova Piemonte

In Val di Susa (Piemonte) i recenti incendi hanno riaperto la polemica sugli effetti della riforma. «Ciò che è accaduto si è già verificato nel 2013 – afferma al Sole 24 Ore il generale Antonio Ricciardi, comandante generale del Nucleo tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri – ma quell'anno, forse per l'andamento dei venti, l'incendio si spense mentre quest'anno, forse per effetto di siccità o del vento stesso, le fiamme sono arrivate in quota. In Val di Susa è entrato in scena l'imponderabile». Quinti, responsabile del settore per la Fp Cgil, non ci sta: «Imponderabile è una parola inconcepibile. Non mi risulta che una cosa di questo tipo sia successa nel passato. L'attività più importante per il direttore delle operazioni di spegnimento è l'attività di prevenzione, lo studio del territorio, dell'ambiente, le verifiche continue e in molte parti questa importante opera di prevenzione è venuta meno per colpa della riforma».

Forze in campo e competenze

Ad aprile 2015 i forestali statali sul territorio nazionale (fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige) erano 5.735, oltre a 2.511 poliziotti provinciali e, in alcune regioni come Calabria e Sicilia, decine di migliaia di forestali regionali. A settembre 2017, secondo l'analisi della Fp Cgil per Il Sole 24 Ore, il numero provvisorio di forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri delle 15 regioni a statuto ordinario era di 4.324 unità su una dotazione prevista di 4.525 unità.

Sono le Regioni che approvano il piano per la programmazione dell'attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi mentre lo Stato concorre e così in 14 hanno stipulato convenzioni rinnovabili con il Viminale per ricorrere ai Vigili del fuoco. «Anche la Regione più brava può fare da sola – spiega con una metafora il generale Ricciardi – ma se il numero degli incendi è talmente alto o la forza delle fiamme è così impetuosa, non basta più il medico ma ci vuole una corsa all'ospedale».

Sono le Regioni che formano il Dos, che ha il compito di dirigere tutte le operazioni: quelle di spegnimento delegate ai Vigili del fuoco, il personale volontario formato, le articolazioni della protezione civile e anche i Carabinieri forestali che hanno compiti di perimetrazione dell'area che va a fuoco. I Carabinieri forestali, che prima della riforma erano gli unici direttori delle operazioni di spegnimento, oggi possono cooperare allo spegnimento solo nelle 130 riserve dello Stato. Fuori dal demanio statale no.

Il compito dei Vigili del fuoco

«Per quanto vadano lodati per il delicato lavoro svolto con poche unità e mezzi disponibili – spiega al Sole 24 Ore Quinti – i Vigili del fuoco non possono essere i soli protagonisti delle attività di spegnimento.

Non conoscono i boschi, molto spesso le pattuglie escono dalle loro sedi che non sono mai in collina o montagna e non sono equipaggiati per andare fuori dalle strade asfaltate. Così sono costretti ad attendere il fuoco sulle strade, che spesso, se c'è vento, vengono saltate dalle fiamme, con gravi rischi per la loro incolumità. I direttori delle operazioni di spegnimento formati dal Cfs e transitati nei Vigili del fuoco sono solo 300 ma i forestali statali erano tutti stati formati a dirigere operazioni di spegnimento. I 28 elicotteri dell'ex Cfs sono stati divisi a metà e così ai Vigili ne sono passati 14, molti dei quali in riparazione. In ogni caso ne mancano 14, che nell'Arma non possono essere destinati allo spegnimento». Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco respinge con vigore questa lettura e ribatte. «I dos che abbiamo formato - spiega Antonio Porcu, vicario del direttore centrale nella gestione e nel coordinamento delle emergenze - sono già 800, 30 sono in formazione e 300 lo saranno nel 2018. Abbiamo in media ogni giorno oltre 4.800 uomini preparatissimi sull'intero territorio nazionale e tutti sono sempre pronti a raddoppiare il turno».

In capo alle Regioni è anche la Sala operativa unificata permanente, alla quale partecipano funzionari della regione, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il coordinamento e la gestione dei mezzi aerei e delle squadre antincendio terrestri della regione stessa, il coordinamento con le squadre antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il cui personale svolge la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (Dos), delle squadre antincendio boschivo delle associazioni di volontariato e, laddove la situazione di particolare pericolo lo richieda, l'intervento delle Forze militari e della Polizia. «Non tutte le regioni hanno la sala operativa – incalza Quinti – e dunque la

catena si allunga mentre prima tutto veniva garantito solo e unicamente dal Corpo forestale dello Stato».

Sul filo del telefono

Prima della riforma il cittadino che vedeva un incendio chiamava il 1515, numero di emergenza ambientale. Ora può chiamare anche i Vigili del Fuoco, il 112 (che è un numero di soccorso unico) o i numeri verdi regionali ma solo per chi li ha attivati. «Tecnicamente al cittadino non importa chi chiama – spiega il generale Ricciardi – perché il 1515 da ottobre è connesso alle centrali operative che smistano le telefonate».

Scattato l'allarme, il direttore delle operazioni di spegnimento va sul posto dove dirige le operazioni. Ogni direttore può chiedere rinforzi terrestri e l'intervento aereo, che può essere gestito dalla Regione se ha mezzi in convenzione mentre se ne è sprovvista chiama la protezione civile presso la quale opera il Centro operativo aereo unificata (Coau). Il meccanismo sembra lineare ma è pronto a incepparsi al primo ostacolo, come ad esempio in assenza di convenzioni regionali. «In questo caso entrano in campo gli aerei dell'ex Corpo forestale – spiega Quinti – ma nelle emergenze non sempre possono intervenire anche perché spesso mancano permessi, adeguamenti e rispetti delle normative regionali». In altre parole, restano a terra.

(Roberto Galullo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Commenti e Inchieste”, 10 novembre 2017)



Antincendio, sicurezza ed edilizia

■ Edilizia scolastica, ok al riparto di 1,058 miliardi per interventi di messa in sicurezza

Ieri il passaggio in conferenza unificata dello schema di decreto firmato dalla ministra Fedeli. De Filippo (Miur): Entro fine anno le risorse saranno nelle casse delle regioni

Nelle casse delle Regioni sono in arrivo ulteriori - consistenti - risorse da destinare alla messa in sicurezza delle scuole. Risorse che arrivano dal maxi-fondo di 46 miliardi gestito dalla Presidenza del Consiglio (istituito dalla legge di Bilancio, n.232/2016, articolo 1, comma 140). Ieri, nella seduta della conferenza unificata, lo schema di decreto firmato dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha ricevuto il necessario parere, e ora prosegue l'iter che lo porterà alla pubblicazione in «Gazzetta».

«È un passo molto importante perché distribuiamo un altro miliardo di euro alle scuole italiane, risorse che entro la fine dell'anno saranno nelle casse delle Regioni», ha sottolineato il sottosegretario all'Istruzione Vito De Filippo al termine della seduta della conferenza unificata.

Il riparto regionale di 1,058 miliardi del maxi-fondo vede al primo posto la Campania (quasi 149 milioni di euro), seguita dall'Emilia Romagna (con 94,4 milioni) e dalla Calabria (con 87,5 milioni). All'ultimo posto il Molise, con 17 milioni di euro. I fondi fanno riferimento a due distinti capitoli di bilancio, e relative destinazioni. Nel capitolo più consistente ci sono 772,7 milioni nel triennio (di cui 242,7 circa nel 2017). Questi soldi sono riservati (per espressa indicazione del Dpcm del 21 luglio scorso) a interventi per la prevenzione del rischio sismico nelle scuole. Nel secondo capitolo sono iscritte risorse

per 285,6 milioni nel triennio (48,2 milioni nell'annualità 2017) con la generica destinazione all'edilizia scolastica. In tutto, per l'annualità 2017 ci sono 251 milioni.

La conferenza unificata ha invece deciso il rinvio per il parere relativo allo schema di Dm Economia (concerto Miur e Mit) sulla programmazione 2018-2020 dell'edilizia scolastica, con un budget di previsione indicato in 1,7 miliardi. Le Province, contrarie all'impostazione del testo, hanno chiesto una maggiore quota di risorse alle scuole da loro gestite. «Da parte delle province - informa De Filippo - è arrivata la richiesta di un riequilibrio della programmazione a loro favore; ma si tratta di una programmazione di competenza delle Regioni e noi non possiamo incidere su queste scelte». Tuttavia, informa sempre il sottosegretario, su questo tema, è stata data la disponibilità ad aprire un tavolo con l'Upi già la prossima settimana. Sempre la prossima settimana, lo schema di decreto sulla programmazione potrebbe essere nuovamente inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta dell'Unificata.

10

«Le Province - ha detto il presidente dell'Upi Achille Variati - chiedono che il 30% degli 1,7 miliardi del Fondo 2018-2020 per l'edilizia scolastica sia destinato alle medie superiori, anche perché negli ultimi 3 anni non è stato fatto praticamente nulla: parliamo di 2,5 milioni di studenti - il 30% della popolazione scolastica italiana, che evidentemente è stato penalizzato per tagliare i soldi alle Province - che passano molte ore della loro giornata in edifici che per il 90% sono privi di antisismica e per il 70% di certificazione antincendio».

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 17 novembre 2017)



Impianti

■ **Manutenzione ascensori, la legge europea scioglie il nodo dell'abilitazione**

Cna plaude alle nuove regole introdotte dalla legge europea, in base alla quale l'abilitazione viene rilasciata dal prefetto dopo l'esame da parte di una commissione

Nuove regole per gli ascensori. Con l'approvazione definitiva del disegno di legge sugli obblighi «derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», la legge europea 2017, si chiude la questione delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori abolite cinque anni fa dal decreto legge n. 95 del 2012. Una notizia che Cna impianti accoglie con soddisfazione.

Il tema dell'abilitazione è da tempo delicatissimo per le imprese, che devono fare i conti con circa 930mila impianti di sollevamento in tutto il paese. Le commissioni che hanno il compito di abilitare le imprese alla manutenzione degli impianti sono, infatti, da tempo non operative, nonostante sia in vigore per le aziende del settore l'obbligo di fare eseguire le operazioni di manutenzione su ascensori e montacarichi solo da personale provvisto di abilitazione (obbligo sancito dall'articolo 15 del Dpr 162/99).

Nel testo del provvedimento appena approvato, all'articolo 23, si interviene allora proprio sulle regole dedicate agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, per assicurare l'integrale attuazione della direttiva europea in materia. Nella norma si specifica che il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico pratica svolta davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto stesso e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche (dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria), designati rispettivamente dal ministero del Lavoro, dal ministero delle Infrastrutture, dal ministero dello Sviluppo economico, dall'Inail e da un'azienda sanitaria locale o da un'agenzia regionale per la protezione ambientale.

Alla prova teorico-pratica dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Date e sedi delle sessioni di esame saranno decise dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, inoltre, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella stessa regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

«Si conclude così con successo - commenta Graziana Cascone, portavoce degli ascensoristi Cna - l'azione di Cna impianti e delle altre associazioni rappresentative del comparto ascensoristico che avevano da tempo posto all'attenzione del Parlamento la necessità di ricercare una positiva soluzione che consentisse, dopo cinque anni di stop, il rilascio delle abilitazioni necessarie alla manutenzione degli ascensori, condizione indispensabile per garantire la sicurezza negli impianti di sollevamento». Risolto questo problema - conclude Cascone - «va ora reso obbligatorio l'adeguamento alle norme di sicurezza dei circa 700mila impianti di elevazione installati prima del 1999 e che presentano livelli di sicurezza inferiori rispetto agli standard definiti dalla direttiva 95/16/CE».

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 15 novembre 2017)



Sicurezza

■ Le novità sui Dispositivi di Protezione Individuale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 la quale ha conferito al Governo la delega per il recepimento di numerose direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Tra le deleghe oggetto di recepimento spicca, sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, quella dettata dall'articolo 6, concernente i dispositivi di protezione individuale. La norma, in particolare, si propone di adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Nell'esercizio della delega – che dovrà essere esercitata entro il 21 novembre 2018 - il Governo dovrà attenersi ad alcuni specifici criteri direttivi, tra i quali si evidenzia:

- la fissazione di specifiche procedure per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425;
- la previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425.

Il Regolamento oggetto di recepimento, si ricorda, stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di tipo dei dispositivi di protezione individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l'altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE.

Elemento di particolare rilevanza della nuova disciplina è la scelta di sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico più adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.

Tale scelta è stata mossa dalla considerazione che l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità debbano necessariamente essere identici in tutti gli Stati membri, non potendosi ammettere forme di flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale.

Da segnalare che il regolamento in commento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

Il regolamento si applica inoltre a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Al fine di garantire all'utilizzatore dei DPI un livello di protezione elevato è stato previsto l'obbligo per gli importatori di assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio.

È stato poi fatto obbligo agli importatori di assicurarsi che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

Sotto il profilo definitorio, il regolamento introduce una nuova definizione di dispositivo di protezione individuale. Tale deve essere considerato:

- a) il dispositivo progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggerla da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) i componenti intercambiabili dei dispositivi di protezione individuale, essenziali per la loro funzione protettiva;

c) i sistemi di collegamento per i dispositivi di protezione individuale che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, ad essi applicabili, come espressamente specificati nell'Allegato II al regolamento in commento.

Tali requisiti sono inderogabili e si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente. Essi devono inoltre essere interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

Nell'Allegato II vengono evidenziati, nel dettaglio, tutti i requisiti necessari per garantire che i DPI possano offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Vengono quindi presi in considerazione i principi generali di progettazione, quali l'ergonomia, i livelli e le classi di protezione, l'innocuità dei DPI, il comfort e l'efficacia, le istruzioni e le informazioni del fabbricante.

Successivamente, nella parte due dell'allegato, si specificano i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI (ad, esempio, DPI dotati di sistemi di regolazione, DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere, DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio, DPI soggetti a invecchiamento, ecc.), mentre nella parte tre si definiscono i requisiti supplementari specifici per rischi particolari (protezione da impatto meccanico, protezione dalla compressione statica di una parte del corpo, protezione dalle lesioni meccaniche, protezione contro i liquidi, protezione dagli effetti nefasti del rumore, protezione dal calore e/o dal fuoco, protezione dal freddo, protezione dalle scosse elettriche, protezione dalle radiazioni, protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi).

Si segnala in proposito che, al fine di semplificare e di adeguare alcuni requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 89/686/CEE alla prassi corrente, il regolamento in commento ha soppresso l'obbligo di indicare un indice di comfort sull'etichetta dei DPI che proteggono dal rumore nocivo, in quanto l'esperienza ha dimostrato che non è possibile misurare e stabilire un indice siffatto.

Per quanto riguarda le vibrazioni meccaniche, è stato eliminato l'obbligo di non superare i valori limite fissati nella normativa dell'Unione sull'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, in quanto l'uso dei DPI, da solo, non è in grado di conseguire tale obiettivo. Per quanto riguarda i DPI che proteggono dalle radiazioni, non è più necessario imporre l'indicazione delle curve di trasmissione nelle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante, poiché l'indicazione del fattore di protezione è più utile ed è sufficiente per l'utilizzatore.

Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza il regolamento ha definito idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti si devono attenere.

La direttiva 89/686/CEE classificava infatti i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, la gamma dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione è stata quindi ampliata.

Le procedure di valutazione della conformità sono state inoltre adeguate alle condizioni specifiche della fabbricazione dei DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore e dei DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore.

Per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del regolamento, è stato disposto un periodo transitorio durante il quale i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE potranno ancora essere immessi sul mercato.

Viene infatti previsto che tutte le disposizioni del Regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 425 si applichino a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione delle norme in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità (articoli da 20 a 36) e di quelle sulle procedure di comitato (articolo 44), che si applicheranno invece dal 21 ottobre 2016.

Le sanzioni che gli Stati membri dovranno stabilire in caso di violazione da parte degli operatori economici delle disposizioni del regolamento si applicheranno invece a decorrere dal 21 marzo 2018. **(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 8 novembre 2017)**

■ **Stress lavoro correlato: un nuovo manuale**

L’Inail, nei giorni scorsi, ha pubblicato un utile manuale ad uso delle aziende per la valutazione e gestione dello stress lavoro correlato.

La pubblicazione dell’Istituto assicuratore descrive la metodologia per la valutazione e gestione di questa particolare fattispecie di rischio e integra le novità e gli sviluppi di ricerca emersi negli ultimi anni.

Lo scopo del manuale è quello di fornire ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai medici competenti, ai responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori, ciascuno per le proprie competenze, una metodologia sostenibile, aggiornata e scientificamente solida per l’attuazione di un percorso collaborativo finalizzato alla gestione del rischio stress lavoro correlato in termini di efficacia per l’azienda.

Deve essere segnalato che l’intero processo metodologico e i relativi strumenti a supporto sono fruibili anche in una piattaforma online ospitata sul sito web dell’Inail, realizzata con l’obiettivo di offrire gratuitamente alle aziende strumenti e tutorial utili per l’attuazione del processo di valutazione e gestione e, al contempo, dar vita a un sistema di implementazione continuo che, grazie alla raccolta sistematica di dati, permetta lo sviluppo delle attività di ricerca nel tempo.

Per poter utilizzare la piattaforma è necessario essere registrati ai servizi online Inail. La piattaforma

rientra tra i servizi a cui è abilitato il datore di lavoro, previa registrazione e autenticazione ai servizi online dell'Istituto.

Il percorso logico e metodologico seguito dall'Inail nella predisposizione del manuale in commento e della connessa piattaforma trae origine dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale, come noto, ha previsto che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

La norma, si ricorda, ha, inoltre demandato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, successivamente emanate dal Ministero del lavoro nel 2010, (Cfr. Comunicato del Ministero del lavoro in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010).

Le indicazioni del Ministero definiscono in cinque passaggi fondamentali il processo valutativo dello stress:

-analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i "segnali" denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);

-individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);

-l'adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);

-nell'ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, necessità di svolgere l'analisi percettiva (ad es., con l'utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest'analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci;

-vista la logica di semplificazione presente nel D.Lgs. 81/08, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.

Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, viene chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc).

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

A) Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive

La fase preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

1. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori dei punti che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi

correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

B) Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

La valutazione approfondita del rischio da stress occupazionale deve essere condotta sulla base di un questionario che mira ad individuare la percezione delle condizioni lavorative individuali. Questo questionario prende in considerazione le reazioni soggettive dei lavoratori alle condizioni proprie del loro luogo di lavoro e delle caratteristiche dello stesso, richiedendo la loro valutazione, riferita, ad esempio: all'organizzazione del lavoro, alle relazioni sociali, alle richieste poste dai compiti da svolgere, al sostegno offerto da superiori e colleghi, alla possibilità di esercitare un controllo sulle proprie attività di lavoro. Solitamente a queste domande riferite al lavoro ne vengono affiancate anche altre concernenti lo stato di salute psicofisica dei singoli lavoratori, ad esempio in relazione a: disturbi del sonno, alimentari, fisici, dell'umore. Il metodo di rilevazione è costituito generalmente da questionari anonimi somministrati alla popolazione presa in esame, o ad un campione significativo di soggetti. In ogni caso si richiede la partecipazione diretta di una notevole percentuale di lavoratori, al fine di evidenziare risultati statisticamente significativi.

C) Misure di prevenzione e protezione

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure. Tra queste:

- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- potenziamento di automatismi tecnologici;
- alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto;
- riprogrammazione dell'attività;
- particolare formazione e addestramento;
- forme di comunicazione;
- forme di coinvolgimento;
- particolare sorveglianza sanitaria.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.

Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:

- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

La valutazione dello stress lavoro correlato, come parte dei SGSL, dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di pianificazione. Questo livello di monitoraggio può prevedere l'analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 9 novembre 2017)

Approfondimenti

Antincendio

La prevenzione incendi negli impianti di trattamento rifiuti

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 2 novembre 2017)

Negli ultimi due anni sono accaduti numerosi incendi in siti che trattano rifiuti. Almeno 250 i casi censiti. In tre mesi ne sono stati segnalati 28 (fonte: *Il Sole 24 Ore* - 9 agosto 2017*).

19

Gli incendi sono spesso di rilevanti dimensioni, con importanti emissioni di inquinanti in atmosfera e richiedono un forte impegno per i soccorritori ed il coinvolgimento delle Comunità Interessate (Vigili del Fuoco, Sindaci, ARPA ecc.).

Il fenomeno ha coinvolto tutta la filiera del rifiuto (prelievo, stoccaggio, trattamento, riciclo, riutilizzo) ed è diffuso su tutto il territorio nazionale.

Oltre alla azione svolta dalla Autorità Giudiziaria, le autorità di controllo (ARPA, AASS; Vigili del Fuoco) stanno effettuando numerosi accertamenti finalizzate ad innalzare i livelli di sicurezza nei siti in questione, con particolare attenzione ad interventi ed impianti di sicurezza antincendio.

Sono ormai diffusi sul territorio numerosi siti ed impianti destinati alla lavorazione di rifiuto (raccolta, selezione, caratterizzazione), al riutilizzo e riciclo, all'impiego per usi industriali e quale combustibile alternativo. In tali aree la quantità di materiale stoccato è spesso ingente e gli impianti possono essere di elevata complessità ed estensione.

Per tali siti ed impianti si evidenzia la presenza di rischi incendio, in particolare connessi allo stoccaggio e lavorazione, che richiedono azioni di controllo e riduzione dei rischi, con i seguenti obiettivi:

- Individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e dei procedimenti di prevenzione incendi da attivare;
- Valutazione dei rischi incendio;
- Valutazione degli interventi di riduzione e controllo del rischio incendio;
- Individuazione delle normative ed i criteri di sicurezza antincendio da applicare;

Le attività soggette

Si tratta di attività soggette per le quali dovranno essere attivati i procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal d.P.R. 151/11.

Le attività soggette, ricomprese nell'allegato I al d.P.R. 151/11, sono facilmente individuabili in caso di lavorazione di monomateriale (es. carta, plastica ecc.).

In presenza di materiali diversi (es. rifiuti solidi urbani), si fa riferimento al materiale presente in maggiore quantità.

La attività principali da considerare sono:

-Depositi liquidi infiammabili e combustibili;

Attività n.12: Depositi liquidi infiammabili e combustibili;

-Depositi e lavorazione carta;

Attività n.34: depositi per la cernita della carta usata con quantitativi in massa superiori a 5000 kg;

-Impianti produzione energia elettrica;

Attività n. 48: Centrali Termoelettriche;

-Depositi e lavorazione legname;

Attività n.36: depositi di legnami con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;

-Gomme, pneumatici e simili;

Attività n.43: Impianti per la lavorazione della gomma con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;

-Materie plastiche;

Attività n.44: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

Possono essere presenti anche altre tipologie di attività (Centrali termiche, gruppi elettrogeni, distributori carburante ecc.).

Le normative e criteri tecnici applicabili

Per le attività interessate si applicano le normative ed criteri tecnici di prevenzione incendi valutazione e riduzione del rischio incendio, ed in particolare:

-Il d.m. 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), denominato Codice di Prevenzione Incendi, che consente di raggiungere i previsti standard di sicurezza antincendio, utilizzando un insieme di soluzioni tecniche più flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

-La norma prevede la determinazione dei rischi al capitolo G.3, in cui viene considerato il profilo di Ambiente (rischio ambiente).

Per gli interventi di adeguamento, si utilizza la Sezione S-Strategia antincendio, con la applicazione dei seguenti punti:

-S.2 Resistenza al fuoco;

-S.3 Compartimentazione;

- S.4 Esodo;
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
- S.6 Controllo dell'incendio;
- S.7 Rivelazione ed allarme;
- S.8 Controllo di fumi e calore;
- S.9 Operatività antincendio;
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sulla base dei criteri previsti, si possono individuare soluzioni conformi, alternative o in deroga per le attività interessate.

-I criteri previsti nel d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);

-Utilizzo di altre norme tecniche di prevenzione incendi per similitudine;

-Utilizzo di norme tecniche, linee guida, prescrizioni dei produttori;

-Criteri estrapolabili da letteratura tecnica.

Oltre al rispetto di norme e criteri tecnici sopra indicati, devono essere considerati alcuni aspetti peculiari:

-La valutazione dei rischi incendio connessi alla quantità e lavorazione del materiale (movimentazione, cernita ecc.).

La quantità di materiale stoccato (all'aperto, in copertura o all'interno di fabbricati) è spesso ingente e richiede modalità di gestione e controllo ai fini di sicurezza antincendio (es. sorveglianza continua).

La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in presenza di altri materiali pericolosi (es: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad autocombustione) può determinare surriscaldamenti e/o inneschi che vanno valutati nel processo di identificazione dei rischi incendio.

Pertanto occorre intervenire sul processo produttivo e valutare le lavorazioni che determinano rischio incendio.

-La compartimentazione finalizzata alla limitazione dell'estensione dell'eventuale incendio.

L'incendio non deve propagarsi tra il materiale. Tale obiettivo si raggiunge principalmente mediante sistemi di protezione passiva, consistente nella compartimentazione mediante strutture (murature ecc.) e separazioni mediante corsie e corridoi.

-Sistemi e vie di esodo.

Si tratta spesso di impianti complessi, con la possibile presenza di numerosi addetti presenti in varie parti dell'impianto (cabinati, passerelle ecc.) per i quali devono essere valutati con attenzione i sistemi di vie di esodo.

-Gli impianti di controllo ed estinzione.

L'obiettivo primario è il rapido controllo dell'incendio, con la installazione di sistemi di protezione attiva.

Deve essere prevista la installazione di attrezzature ed impianti di estinzione manuale ed automatica (estintori, impianto idranti, impianti estinzione a schiuma e diluvio), da realizzarsi secondo norme di buona tecnica.

Principalmente dovrà essere previsto un impianto idranti secondo norme UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio), con livello di pericolosità 3 (idranti interni ed esterni), la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell'impianto.

Inoltre deve essere considerata la estensione della protezione con la installazione di impianti estinzione all'aperto, che consentano di controllare incendi di materiali all'aperto da posizione protetta, con erogazioni di acqua importanti (lance antincendio ad alta capacità, spingarde).

Il riferimento normativo di tali impianti, oltre alla già citata UNI 10779 è la norma UNI/TS 11559:2014 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio).

Dovrà essere prevista anche la installazione di impianti automatici di controllo ed estinzione.

I più idonei sono gli impianti automatici a diluvio conformi a norme UNI CEN/TS 14816 (Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione, manutenzione) ed impianti a schiuma media/alta espansione conformi a UNI EN 13565-2 (Sistemi a schiuma - Progettazione, costruzione e manutenzione).

-Il controllo delle lavorazioni, sistema di gestione della sicurezza e intervento in caso di incendio.

Deve essere assicurato il controllo ed il pronto intervento in caso di incendio e la sorveglianza nelle ore di limitata o fermata produzione (ore notturne ecc.)

****Rifiuti, in tre mesi fiamme in 28 siti***

Non solamente i boschi e le pinete antiche: gli incendi — che in questi giorni stanno creando danni gravi, che inquinano l'aria e che in qualche caso perfino uccidono le persone — continuano a colpire anche gli impianti industriali del settore dei rifiuti e del riciclo. Di più: gli eventi si infittiscono e ormai va a fuoco un'attività dei rifiuti o del riciclo ogni tre o quattro giorni. Alcuni parlano di "guerra dei rifiuti", immaginando un disegno criminale coordinato.

Il Sole 24 Ore ha condotto un censimento delle notizie pubblicate sulle testate locali da cui emerge che da maggio in Italia siano andati a fuoco una trentina di impianti di raccolta, riciclo, selezione,

smaltimento o trattamento dei rifiuti o dei materiali da rigenerare. In alcuni casi l'origine delle fiamme è chiaramente volontaria, e gli incendiari sono stati filmati dalle telecamere notturne di sicurezza degli stabilimenti; in altri casi si tratta chiaramente di incidenti o avarie, come corto-circuiti elettrici. Il fenomeno crea problemi alle imprese del settore, non solamente a quelle direttamente colpite dal fuoco, per i gravi danni che ne subiscono, ma anche a clienti e fornitori. Tre mesi fa ai primi di maggio forte emozione aveva suscitato l'incendio di un'azienda di raccolta di rifiuti plastici a Pomezia (Roma), la cui nube nera e caliginosa aveva suscitato un allarme per la qualità dell'aria e per la salute. Da allora, in tre mesi sono andate a fuoco altre 28 attività legate ai rifiuti o al riciclo. Sono esclusi dal conteggio i sabotaggi di entità minore eppure diffusissimi, come la distruzione di camion compattatori o di macchinari. Secondo alcuni esperti del settore le aziende danneggiate dal fuoco in due anni sono tra le 100 e le 150. Dal giugno 2015 fino a settembre 2015 il Sole 24 Ore aveva censito una prima trentina di impianti colpiti da incendi. Un'altra ventina di incendi sono stati rilevati nel 2016. Altri 16 incendi a impianti di gestione del ciclo dei rifiuti nei primi cinque mesi del 2017. Infine, 28 in questi ultimi tre mesi.

Ecco alcuni degli ultimi eventi. In luglio allarme tra i cittadini per le nubi dense delle fiamme alla Kalatimpianti di Grammichele (Catania), alla Galli di Senago (Milano), all'Ilside di Bellona (Caserta), in via Senigallia a Bruzzano (Milano) e ad Alcamo (Trapani). In tutti questi casi sono dovuti intervenire gli esperti dell'Arpa per controllare gli inquinanti nell'aria e per rasserenare i cittadini allarmati. In questi pochi giorni di agosto, ecco le fiamme a Montefalcione (Avellino), Arese (Milano), alla Dedalo Ambiente di Canicattì (Agrigento), azienda più volte danneggiata. In questi giorni: domenica 6 agosto a Livorno e a Chirignago di Venezia, lunedì 7 agosto a Brescello (Reggio Emilia).

(Jacopo Gilberto, Il Sole 24ORE, Estratto da "Impresa e Territori", 9 agosto 2017)

Antincendio

La prevenzione incendi nelle attività di frantoio oleario-oleificio

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 19 ottobre 2017)

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota 26 settembre 2017, prot. 0012622 ha emanato le Linee Guida di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio, elaborate in collaborazione con le Associazioni di categoria FOOI - Filiera Olivicola Olearia Italiana.

Il deposito di olio di oliva vergine è una un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ricompresa al punto 12 dell'allegato I d.P.R. 151/11 (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³).

La norma è redatta con prescrizioni contestuali e particolari dell'attività coinvolta, ed è strutturata in due Titoli:

-Titolo I

1. generalità
- 1.1 - termini, definizioni e tolleranze dimensionali
- 1.2 - rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

-Titolo II

- 2 - Ubicazione
- 3 - Caratteristiche costruttive
- 4 - Misure per il dimensionamento delle vie esodo
- 5 - Aree ed impianti a rischio specifico dei frantoi
- 6 - Dispositivi di controllo per i serbatoi
- 7 - Impianti elettrici
- 8 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
- 9 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
- 10 - Controllo dei prodotti della combustione
- 11 - Segnaletica di sicurezza

12 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

La norma è redatta con prescrizioni contestuali all'attività, di cui segnaliamo alcune parti importanti:

Nel titolo I, al punto 1.1 - termini, definizioni e tolleranze dimensionali, si introducono delle terminologie tipiche dell'attività interessata:

-Blanketing o inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio: è la tecnica utilizzata per inertizzare lo spazio di testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio tramite l'immissione di azoto gassoso o argon per uso alimentare all'interno del serbatoio, il suo scarico in atmosfera attraverso sfiatatoi, con il mantenimento così di un'atmosfera interna sempre inerte ed a pressione costante. I prodotti così protetti preservano le loro specificità qualitative ed organolettiche.

-Frantoio oleario o oleificio: l'impresa ovvero l'attività produttiva esercitata per la produzione di olio attraverso la molitura delle olive, lo stoccaggio per deposito e l'eventuale commercializzazione del prodotto ottenuto.

-Olio di oliva vergine: prodotto ottenuto dalla molitura del frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.

Gli oli di oliva vergini sono classificati nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) Olio extra vergine di oliva con acidità libera massimo di 0,8 %;
- b) Olio di oliva vergine con acidità libera massimo di 2.0 %;
- c) Olio di oliva lampante con acidità libera > 2.0 %, non direttamente commestibile se non previamente raffinato.

-Deposito: locale adibito allo stoccaggio degli oli di oliva vergine sfusi ottenuti dalla frangitura, contenuti in appositi serbatoi adatti all'immagazzinamento e conservazione di liquidi alimentari.

-Sottoprodotti di frantoio: i residui, quali foglie, sansa, acqua di vegetazione e nocciolino, derivanti dalla molitura delle olive destinati ad un ulteriore processo di estrazione dell'olio oppure utilizzati per la produzione di energia.

-Serbatoio di olio di oliva vergine: contenitore di capacità variabile ad asse verticale od orizzontale, in acciaio inox oppure in materiale plastico adatto al contatto con gli alimenti.

-Capacità totale del deposito: quantità totale di olio immagazzinato nei serbatoi espressa in metri cubi.

-Periodo di immagazzinamento dell'olio: periodo espresso in mesi durante il quale l'olio rimane immagazzinato nel deposito.

-Serbatoio interrato: serbatoio posto completamente al di sotto del piano di calpestio.

-Temperatura di infiammabilità: è la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni specifiche, un liquido emette vapori in quantità sufficiente a formare con l'aria una miscela in grado di accendersi.

-Temperatura di accensione olio di oliva: rappresenta la temperatura minima alla quale l'olio di oliva in presenza d'aria brucia senza necessità di innesco. Essa è pari a circa 390 °C.

-Impianto di protezione attiva: impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, impianto di estinzione o controllo dell'incendio di tipo automatico o manuale ed impianto di controllo del fumo e del calore.

-Imbottigliamento: operazione meccanica o manuale con la quale si riempiono contenitori in vetro o in lattina.

-Confezionamento: operazione meccanica o manuale con la quale l'olio precedentemente imbottigliato viene imballato o sistemato in un involucro di carta, cartone, plastica o similari.

Nel titolo Titolo II sono considerati tutti gli aspetti di sicurezza antincendio riguardanti l'attività, ed in particolare:

2. - Ubicazione

2.1 - Generalità: viene indicata la quota del piano di calpestio (> - 10m dal piano esterno di accesso dei mezzi di soccorso) e la quota per le aree destinate al pubblico (> - 7.5m)

2.2 - Comunicazioni e separazioni

I locali di deposito non devono comunicare con locali di attività ad essi non pertinenti.

L'abitazione del custode potrà comunicare con il locale deposito mediante porta in materiale non combustibile.

I locali di deposito con capacità totale in deposito superiore ai 6 m³ devono essere realizzati con strutture portanti e separanti aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal successivo punto 3.1.

Essi, inoltre, possono comunicare con locali di attività pertinenti e non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del d.P.R. 151/11, mediante porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal successivo punto 3.1.

All'interno dei locali in cui si svolgono attività di confezionamento di oli di oliva vergine è possibile mantenere una quantità di olio immagazzinata, in serbatoi non interrati, non superiore a 6 m³.

All'interno dei locali di deposito di olio di oliva è consentita l'attività di imbottigliamento. Serbatoi interrati possono essere ubicati all'interno del frantoio, nel rispetto delle norme igieniche in vigore.

3. - Caratteristiche costruttive

3.1 - Resistenza al fuoco

I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale non combustibile devono essere realizzati con strutture e sistemi di compartimentazione con le seguenti caratteristiche:

-incombustibili, se strutturalmente separati da altre opere da costruzione e tali che un eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse;

-resistenti al fuoco secondo il d.m. 9 marzo 2007 e, comunque, con caratteristiche non inferiori a R/REI/EI 60.

Qualora i serbatoi siano inertizzati, per il calcolo del carico d'incendio non si dovrà tener conto della quantità di olio immagazzinata all'interno dei serbatoi ma soltanto degli altri materiali eventualmente presenti nel locale. Nel caso in cui i serbatoi siano interrati, i depositi devono essere realizzati con strutture portanti e di separazione incombustibili.

I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale combustibile (PET, plastica, ecc.) devono essere realizzati con strutture portanti e di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il d.m. 9 marzo 2007. Per il calcolo del carico di incendio si dovrà anche tener conto della quantità di olio immagazzinata all'interno dei serbatoi stessi.

3.2 - Compartimentazione

I depositi di olio di oliva vergine devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, anche su più livelli, di superficie non superiore a 1000 m². Le aree occupate da attività a rischio specifico devono costituire compartimento antincendio autonomo. Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quelle indicate nel precedente punto 3.1.

In considerazione dell'adozione di sistemi di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio, il rischio di incendio all'interno dei depositi non è direttamente correlato con la quantità di olio immagazzinato, quanto piuttosto agli altri materiali eventualmente presenti quali cartoni e plastica per imballaggio ed alla presenza di impianti tecnologici.

4. - Misure per il dimensionamento delle vie esodo

Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai servizi del frantoio oleario devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come di seguito indicati, tenendo altresì presenti le esigenze funzionali e costruttive dell'attività.

4.1 - *Densità di affollamento*: pari al numero massimo di lavoratori e delle altre persone presenti, così come dichiarato dal datore di lavoro, con un minimo di 0,1 persone/m² aumentato del 20%.

4.2 - *Capacità di deflusso*: a) 50 per locali a piano terra; b) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra; c) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

4.3 - *Lunghezza dei percorsi di esodo*: non superiore a 30 m, incrementabili fino a 45 m. in presenza di un impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio conforme al successivo punto 9.

4.4 - Sistemi di vie di esodo: i compartimenti di cui al punto 3.2 devono essere provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso stabiliti. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso degli occupanti.

4.5 - Larghezza totale delle vie di esodo la larghezza totale delle uscite da ogni piano: deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

4.6 - Numero di uscite se il numero degli occupanti è inferiore a 50, è sufficiente una sola uscita da ciascun piano/compartimento, altrimenti dovranno essere previste almeno due uscite posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

5. - Aree ed impianti a rischio specifico dei frantoi

5.1 - Generalità

Gli impianti tecnologici del frantoio devono essere realizzati secondo la regola d'arte e la normativa vigente in materia. Gli stessi devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

5.2 - Classificazione

Le aree a rischio specifico sono così classificate:

- spazi per depositi dei sottoprodotti o altri materiali infiammabili/combustibili;
- depositi di materiali vari (cartone, pallet, plastica per imballaggio ecc.) necessari per l'esercizio dell'attività di confezionamento;
- aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori e simili;
- impianti di produzione calore

5.3 - Spazi per depositi

5.3.1 - Depositi di nocciolino o di altri materiali combustibili e infiammabili.

I depositi di nocciolino o di altri materiali infiammabili e combustibili devono essere, di regola, ubicati all'esterno dell'attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. I depositi devono essere posizionati in maniera tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione dello stesso all'interno dei locali dell'attività. Nei casi in cui i depositi siano ubicati all'interno dell'edificio, essi devono essere realizzati in locali appositi costituenti compartimento antincendio e rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. I depositi di nocciolino con quantitativi superiori a 50.000 kg, qualora siano verificate le condizioni di cui al punto 36 dell'Allegato al d.P.R. 151/11, sono soggetti agli adempimenti previsti dal medesimo decreto.

5.3.2 - Depositi di materiali vari necessari per l'esercizio dell'attività di confezionamento

Tali depositi (contenenti ad esempio: cartone, pallet, plastica per imballaggi, serbatoi in plastica, ecc.) devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio. All'interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera preventivamente individuata dal datore di lavoro. 14

5.4 - Aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori e simili

Le aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori, muletti e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all'interno dell'edificio in locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 e dotate di aperture di ventilazione in grado di garantire la portata d'aria richiesta dalla norma EN 50272-3

5.5 - Impianti di produzione di calore

Gli impianti di produzione del calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi.

6. – Dispositivi di controllo per i serbatoi

6.1 - Impianto di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio

Allo scopo di rendere inerte lo spazio di testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio, nel deposito di olio di oliva deve essere installato un impianto di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio tramite la tecnica del "blanketing" che prevede l'immissione di azoto gassoso o argon all'interno dei serbatoi stessi.

Il mantenimento di un'atmosfera inerte ed a pressione costante all'interno dei serbatoi riduce drasticamente il rischio di innesco di incendio, relegando tale rischio soltanto all'esterno degli stessi serbatoi.

L'impianto di inertizzazione deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte e in conformità alle normative vigenti in materia. Il deposito delle bombole di gas inerte dovrà essere installato all'esterno del locale di stoccaggio degli oli, in posizione protetta dall'incendio.

7. - Impianti elettrici

7.1 - Generalità

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ai fini della prevenzione degli incendi, essi devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

-essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;

-disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

7.2 - Quadri elettrici generali: ubicati in posizione segnalata e facilmente accessibile o con comando di sgancio a distanza. Se i quadri elettrici alimentano servizi di sicurezza, devono essere protetti dall'incendio.

7.3 - Impianti elettrici di sicurezza: I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione di sicurezza; b) allarme; c) rivelazione, segnalazione ed allarme degli incendi; d) sistema di controllo dei fumi e del calore. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica. L'eventuale installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

7.4 - Illuminazione di sicurezza: conforme alla norma UN EN 1838.

8. - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

È prevista la installazione di estintori in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito alla valutazione del rischio incendio.

Gli estintori portatili devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite e degli spazi per depositi (p.to 5.3) ed ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, in modo che la distanza da percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto ed essere in numero e del tipo richiesti dalle normative di riferimento. Dovrà essere previsto, nel locale deposito, almeno un estintore carrellato avente capacità estinguente non inferiore a B4 (schiuma).

8.3 - Reti idranti

Il frantoio oleario deve essere, in generale, protetto da una rete idranti conforme al d.m. 20 dicembre 2012.

Per la rete idranti si dovrà prevedere, preferibilmente, la realizzazione della protezione all'esterno dell'edificio con idranti a colonna soprasuolo, conformi alla UN EN 14384, ciascuno dei quali provvisto di una o più tubazione flessibile di DN 70 e lancia erogatrice conforme alla UNI 11423, per uso a getto frazionato. Fatte salve le indicazioni a seguito della valutazione del rischio di incendio del frantoio oleario correlata al livello di pericolosità dell'attività, determinato dal quantitativo di olio in deposito, dalla tipologia di materiale costituente i serbatoi fuori terra nonché dalla presenza o meno di un sistema di inertizzazione dei serbatoi stessi, ai fini dell'utilizzo della norma UNI, nelle tabelle seguenti sono indicati i requisiti minimi per la realizzazione della rete idranti:

Tipo materiale dei serbatoi fuori terra	Capacità del deposito di olio	Sistema di inertizzazione	Rete idranti
Combustibile (PET, plastica ecc.)	Fino a 6 m ³	Presente ovvero assente	NO
	Da 6 m ³ a 50 m ³		<p>NO</p> <p>Si dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/in. per 30 minuti.</p>
	Da 50 a 200 m ³		<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.</p>
	Oltre 200 m ³		<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello pericolosità 3; • Alimentazione idrica di tipo singola superiore. <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente</p>

			estinguente equivalente. in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto nonché l'apparecchiatura per l'erogazione dell'agente estinguente.
Incombustibile (Acciaio INOX)	Fino a 6 m ³	Presente ovvero assente	NO
	Da 6 m ³ a 100 m ³	Assente	NO i dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/in. per 30 minuti.
	Da 100 m ³ a 500 m ³		SI <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.
	Oltre 500 m ³		SI <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello pericolosità 3; • Alimentazione idrica di

			<p>tipo singola superiore.</p> <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto nonché l'apparecchiatura per l'erogazione dell'agente estinguente.</p>
	Da 6 m ³ a 50 m ³	Presente	<p>NO</p> <p>Sarà necessario prevedere l'installazione di un ulteriore estintore carellato (p.to 8.2), avente capacità estinguente non inferiore a B4 (schiuma)</p>
	Da 50 m ³ a 300 m ³		<p>NO</p> <p>Si dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min. per 30 minuti.</p> <p>Deve essere resa, inoltre, disponibile per le squadre dei Vigili del Fuoco una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.</p>
	Oltre 300 m ³		<p>SI</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; <p>Deve essere resa, inoltre, disponibile per le squadre dei Vigili del Fuoco una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.</p>
--	--	--	--

9. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Si dovrà prevedere l'installazione di un impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme degli incendi, che dovrà essere progettato, installato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti.

Tale installazione è necessaria nei casi riportati nella tabella seguente:

Quantità olio in deposito	Serbatoi in materiale combustibile fuori terra	Serbatoi in materiale incombustibile fuori terra	Serbatoi interrati
Fino a 6 m ³	NO	NO	NO
Da 6 a 50 m ³	SI	NO	NO
Oltre 50 m ³	SI	SI	NO

L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

La tipologia di impianto dovrà essere individuata in base alle specifiche condizioni ambientali.

L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione delle seguenti operazioni:

-chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la rivelazione;

-eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;

-attivazione del sistema di controllo fumi, se presente.

9.2 - Segnalazione

Per depositi di capacità totale superiore a 50 m³ deve sempre essere previsto un sistema di segnalazione di allarme antincendio o di aumento della temperatura all'interno del locale; la segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori, pulsanti manuali o sensori di temperatura deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. Tale sistema deve essere in grado di diffondere il segnale di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

10. - Controllo dei prodotti della combustione

Per i locali di deposito di olio di oliva vergine con quantitativo maggiore di 100 m³ dovrà essere prevista la realizzazione di aperture finalizzate a garantire, in caso di incendio, lo smaltimento dei fumi e del calore in maniera da favorire l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. A tal fine, il progettista dovrà prevedere la realizzazione di aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore 1/40 della superficie in pianta del locale stesso.

11. - Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

12. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel d.m. 10 marzo 1998 anche per quanto riguarda la formazione del personale.

Questo deve essere formato in conformità all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Nell'attività devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

Presso l'attività deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile o liquido infiammabile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 3 agosto 2017, n. 19435

Infortuni sul lavoro e responsabilità a carico del caposquadra

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione 13 ottobre 2017, n. 40 ottobre 2017)

Pres. Amoroso; Rel. De Gregorio; Ric. L.R.; Controric. T.I. S.p.A. nonché contro C.F. e altri;

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio - Danno provocato da più soggetti - Caposquadra - Preposto - Concorso di colpa - Responsabilità solidale - Sussistenza - Fondamento

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire.

Nota

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte definisce i criteri d'imputazione della responsabilità a carico del caposquadra nella causazione di un infortunio occorso ad un apprendista.

Nel caso di specie, un lavoratore minorenni, assunto con contratto di apprendistato, subiva un incidente mortale per folgorazione allorché stava eseguendo un allacciamento di impianto telefonico assieme ad un altro operaio provetto.

Gli eredi proponevano ricorso, nell'ambito del giudizio in discorso, unicamente per l'accertamento della responsabilità del predetto operaio provetto nella verifica del sinistro, chiedendo, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno.

Entrambi i Giudici del merito accoglievano la domanda. Segnatamente, la Corte territoriale riteneva di non poter escludere il concorso di colpa, pur residuale (quantificata nella misura del 10%), dell'operaio provetto in quanto «di fatto, nell'occasione, fungeva da capo squadra, in quanto all'epoca egli era operaio qualificato con esperienza maturata fin dal 1970 nel settore della installazione e manutenzione di linee telefoniche anche in grandi imprese», essendogli, pertanto, affidata «la guida, la sorveglianza e la formazione» dell'apprendista minorenni. Né tale responsabilità – soggiungevano i Giudici del merito – poteva essere negata dal convenuto facendo valere il fatto di essere stato assunto con contratto a termine da poche settimane, trattandosi di aspetto giuridico irrilevante nella serie causale. D'altro

canto, la Corte d'Appello negava qualsivoglia obbligo risarcitorio a carico del predetto operaio per aver abbandonato il luogo dell'infortunio, essendo stato dimostrato che egli aveva immediatamente chiamato i soccorsi e, solo dopo che erano sopraggiunte altre persone sul luogo dell'incidente ed era stato allertato il 118, si era allontanato sconvolto per avvertire il datore di lavoro dell'accaduto.

Il lavoratore ritenuto responsabile proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra il resto, di esser stato erroneamente ricompreso tra i soggetti preposti alla sicurezza, non avendo neppure ricevuto alcuna formale delega al riguardo e neppure formazione né addestramento per assumere tale responsabilità, contestando, pertanto, l'attribuzione della qualifica di «caposquadra di fatto», con conseguente inapplicabilità anche dell'art. 2055 cod. civ. Si doleva, altresì, che la folgorazione fosse dipesa dall'utilizzo da parte dell'infortunato di una scala telescopica estesa per tutta la sua lunghezza – nonostante i cavi oggetto dell'intervento fossero collocati più in basso – andando così ad urtare il cavo elettrico in tensione; sicché – concludeva – la dinamica del sinistro non aveva alcun collegamento logico-causale con il fatto che egli avesse maturato una lunga esperienza lavorativa nel settore dell'installazione e della manutenzione delle linee telefoniche, tenuto anche conto che la presenza di cavi elettrici al di sopra di quelli telefonici, da lui notata, non poteva non esser stata notata anche dall'apprendista.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso, rammentando, anzitutto, che – come osservato dalla Corte territoriale – a prescindere da specifiche qualifiche o da formali incarichi nell'ambito delle procedure fissate dalla legislazione in materia di sicurezza, spettava all'operaio qualificato adottare tempestivamente almeno i minimi accorgimenti suggeriti dalla prudenza e dalla pratica acquisita, tanto più che quest'ultimo aveva ammesso di aver notato la vicinanza dei cavi elettrici al momento di mettersi al lavoro, sicché «l'esperienza posseduta e la consapevolezza di dover tutelare un ragazzo non ancora diciottenne dovevano quantomeno renderlo avvertito della situazione di pericolo data dalla pioggia e dall'umidità nell'avvicinarsi ad una linea elettrica». Ciò tenuto anche conto che la qualifica e la responsabilità di "preposto" - per giurisprudenza costante - non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, seppure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.

La Cassazione osserva, poi, che le pur altrui accertate responsabilità non escludono, affatto, il nesso di causalità tra l'evento letale verificatosi e la condotta sostanzialmente omissiva, ma pur connotata da colposa imprudenza, osservata dal caposquadra di fatto, cui, in mancanza di altri soggetti, erano giocoforza affidate la guida, la sorveglianza e la formazione del minorenne. Ciò - rileva il Collegio - anche a mente del granitico principio per cui: «in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire».

In definitiva – conclude la Corte di legittimità – tenuto conto di quanto complessivamente accertato in

punto di fatto dai Giudici di merito, non è possibile escludere il nesso causale tra la condotta ascritta al ricorrente e l'infortunio occorso all'infradiciottenne, non essendo configurabile nella specie alcun rischio elettivo, sussistendo la responsabilità esclusiva del lavoratore soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Sicché – argomenta la Cassazione - in assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.

Rassegna normativa

(G.U. 16 novembre 2017, n. 268)



Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2017

Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 agosto 2017

Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualità.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2017

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Comunicato relativo all'estratto n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, di classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017

Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.
(G.U. 3 novembre 2017, n. 257)

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.
(G.U. 6 novembre 2017, n. 259)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)



Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournanche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani.

(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 61/2017).

(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.a. (17A07087)

(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 27 settembre 2017

Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 4)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 12 ottobre 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 485).

(G.U. 20 ottobre 2017, n. 246)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 ottobre 2017

Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.

(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 agosto 2017

Criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.

(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Marche dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 9 ottobre 2017

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 giugno 2017 al 6 giugno 2017.

(G.U. 28 ottobre 2017, n. 253)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017.

(G.U. 28 ottobre 2017, n. 253)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017.

(G.U. 28 ottobre 2017, n. 253)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Molise dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017.

(G.U. 28 ottobre 2017, n. 253)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2017

Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale. (17A07285)

(G.U. 30 ottobre 2017, n. 254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 486).

(G.U. 30 ottobre 2017, n. 254)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2017

Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

(G.U. 3 novembre 2017, n. 257)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 27 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna.

(G.U. 3 novembre 2017, n. 257)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 23 ottobre 2017**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte.

(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 11 ottobre 2017**

Ripartizione percentuale del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, ai Comuni aventi diritto facenti parte del BIM Mesima.
(G.U. 6 novembre 2017, n. 259)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.

(G.U. 10 novembre 2017, n. 263)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Abruzzo.

(G.U. 10 novembre 2017, n. 263)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.

(G.U. 10 novembre 2017, n. 263)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia.

(G.U. 10 novembre 2017, n. 263)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 ottobre 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 487).

(G.U. 13 novembre 2017, n. 265)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 ottobre 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga contabilità speciale. (Ordinanza n. 488).

(G.U. 14 novembre 2017, n. 266)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, della Riserva naturale statale «Salina di Tarquinia».

(G.U. 14 novembre 2017, n. 266)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, delle due Riserve naturali statali «Cucco» e «Rio Bianco».

(G.U. 14 novembre 2017, n. 266)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso dei mesi di ottobre dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- UNI EN 16750:2017 Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione

UNI – Comportamento all'incendio

- UNI EN ISO 13943:2017 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario

45

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

■ FORMAZIONE SICUREZZA, ATTESTATI IN MANO AI DATORI

D. Vorrei sapere di chi è la proprietà dell'attestato originale del corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008, quando il datore di lavoro dà la possibilità ai propri lavoratori di svolgerlo. Qual è la regolamentazione di riferimento?

R. Il datore di lavoro è tenuto - secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008 - a ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e deve conservare in azienda l'attestazione dell'avvenuta formazione. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Cassazione penale, quarta sezione, del 9 settembre 2014, n. 37312.

Va poi sottolineato che l'articolo 37, comma 14, del Dlgs 81/2008 prevede che «le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto».

Considerato, però, che fino a oggi tale libretto è stato solo oggetto di sperimentazione, ne discende che l'attestato di formazione dev'essere custodito dal datore di lavoro fino a che il lavoratore è alle sue dipendenze. Nel caso in cui il lavoratore cambiasse azienda, il datore di lavoro dovrà rilasciare a questi l'attestato o la sua copia conforme, visto che gli attestati formativi conseguiti durante il rapporto di lavoro costituiscono dati personali che l'ex dipendente ha diritto di richiedere.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto Risponde”, 16 ottobre 2017)

■ ATTREZZATURE ANTINCENDIO

D. Vorrei chiedere se nel caso in cui nell'auto aziendale (non assegnata ad un singolo dipendente ma a disposizione) sia previsto in dotazione un piccolo estintore, è necessario un percorso di addestramento a tutto il personale che utilizza l'auto stessa, in quanto l'estintore si configurerebbe come attrezzatura di lavoro?

R. Secondo il quesito, l'auto aziendale sarebbe da configurarsi in generale come attrezzatura di lavoro; pertanto se il datore di lavoro decida (anche correttamente) di dotare l'auto aziendale di estintore, chi la utilizza deve essere addestrato all'impiego dell'estintore, delle condizioni ed eventuali limiti di impiego.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 7 settembre 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN di novembre 2017

QUANDO	DOVE	COSA
30 Novembre	Milano Teatro Elfo Puccini	SICURTECH Village



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.